

Pubblicato il 26/10/2016

N. 04973/2016 REG.PROV.COLL.

N. 04264/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4264 del 2014, proposto da:

Vincenzo Leonardo Todaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, C.F. LNLTNZ57A19H703F, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Abbamonte, in Napoli, viale Gramsci, 16;

contro

Regione Campania in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Almerina Bove, C.F. BVOLRN70C46I262Z, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale, in Napoli, via S. Lucia, 81;

nei confronti di

Davide Conte, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, C.F. MLNLNZ56B12A617H, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania - Napoli, piazza Municipio, 64;

per l'annullamento

della delibera del Consiglio regionale della Campania n.16/2014 e del decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 161/2014: elezione e nomina del presidente e dei componenti del CO.RE.COM. Campania.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e di Davide Conte;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2016 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- col ricorso in epigrafe, Todaro Vincenzo Leonardo impugnava, chiedendone l'annullamento: - la delibera del Consiglio regionale della Campania n. 16 del 2 luglio 2014, recante l'elezione del presidente e dei componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.); - il decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 161 del 18 luglio 2014, recante la nomina del presidente e dei componenti del CO.RE.COM.;

- a sostegno dell'esperito gravame, lamentava, in estrema sintesi che: - Conte Davide, componente eletto e nominato del CO.RE.COM., non sarebbe stato in possesso dei necessari requisiti di esperienza (oltre che di competenza) nel settore delle comunicazioni, così come prescritti dall'art. 3, comma 1, della l. r. Campania n. 9/2002; - la selezione dei componenti del CO.RE.COM. sarebbe stata effettuata senza apposita valutazione dei curricula dei candidati; - tanto meno sarebbe stata adeguatamente vagliata la qualificata competenza ed esperienza vantata dal Todaro in materia di comunicazioni;

- costituitisi sia l'intimata Regione Campania sia il controinteressato Conte Davide, eccepivano l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame esperito ex adverso, del quale richiedevano, quindi, il rigetto;

- all'udienza pubblica del 28 settembre 2016, la causa era trattenuta in decisione;

Ritenuto che il Collegio possa esimersi dallo scrutinio dell'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dal controinteressato, in quanto il ricorso si rivela infondato nel merito per le ragioni illustrate in appresso;

Considerato, quindi, che:

- per costante giurisprudenza, in materia di concorsi pubblici vi è ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei titoli vantati dai candidati, la quale sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo (cui è interdetto ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità dell'organo valutatore e sostituire il proprio al giudizio di quest'ultimo), salvo che essa non sia inficiata da macroscopici vizi di illogicità, disparità di trattamento, arbitrarietà, o travisamento fattuale (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 3229/2014; n. 3956/2014; n. 6223/2014; n. 2269/2015; sez. III, n. 5306/2015; TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 656/2012; Napoli, sez. V, n. 4145/2013; TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 840/2012; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 8198/2012; n. 117/2013; n. 10052/2013; TAR Puglia, Lecce, sez. II, n. 1695/2013; n. 118/2014; n. 20139/2015; n. 134/2016; n. 153/2016; TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, n. 608/2013; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, n. 951/2014; TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 1612/2015; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 1054/2015; TAR Umbria, Perugia, n. 394/2016);

- ciò vale, vieppiù, nelle ipotesi di nomina dei componenti di commissioni, comitati od organismi di diretta derivazione degli organi politici delle amministrazioni – come, appunto, il CO.RE.COM. – le quali, se, da un lato, sono pur sempre governate dai generali principi di imparzialità e trasparenza, restano, d'altro lato,

sottratte ad un sindacato giurisdizionale incidente sul merito delle sottese valutazioni discrezionali;

- in questo senso, è stato, infatti, osservato che la nomina degli organi di vertice degli enti pubblici, così come dei componenti di commissioni, comitati od organismi di diretta derivazione degli organi politici delle amministrazioni, si configura come provvedimento da adottare in base a criteri eminentemente fiduciari, riconducibile all'orbita degli atti di alta amministrazione, in quanto espressione della potestà di indirizzo e di governo delle autorità preposte ad effettuare le investiture;

- conseguentemente, il singolo provvedimento di nomina, che comporta una scelta nell'ambito di una categoria di soggetti in possesso di titoli specifici, pur non sottraendosi al generale obbligo di motivazione sancito dall'art. 3 della l. n. 241/1990 in termini di doverosa esposizione delle ragioni che hanno condotto ad una determinata decisione, non deve contenere una diffusa esternazione dell'iter valutativo compiuto dall'amministrazione, atteso il carattere fiduciario dell'incarico fondato sull'intuitus personae;

- l'obbligo di motivazione, in tali casi, deve perciò ritenersi assolto quando sia stata data menzione, da parte dell'autorità designante, della positiva valutazione del nominato in relazione alla peculiarità dell'incarico da svolgere, all'esito di un apprezzamento sintetico e senza la necessità di alcun giudizio comparativo con altri soggetti (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 1452/2007);

- ciò posto, sono da reputarsi immuni dal denunciato vizio di deficit istruttorio (e motivazionale) la delibera del Consiglio regionale della Campania n. 16 del 2 luglio 2014 e il decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 161 del 18 luglio 2014, nella misura in cui motivano la designazione dei componenti del CO.RE.COM. per relationem all'intesa istituzionale raggiunta il 30 giugno 2014 tra il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale della

Campania (verbale del 1° luglio 2014, prot. n. 12048) sulla scorta dell'esame delle proposte presentate ed esaminate dalla I Commissione consiliare (cfr. nota del 10 marzo 2014, prot. n. 5138/P);

- del pari è da reputarsi immune da macroscopici vizi di illogicità, disparità di trattamento, arbitrarietà, o travisamento fattuale l'apprezzamento in concreto riservato al curriculum del Conte, al quale non può essere anteposto, sul piano valutativo, quello del Todaro, se non operando una inammissibile sostituzione del giudizio (opinabile) dell'organo politico-amministrativo con quello (altrettanto opinabile) dell'adito organo giurisdizionale;

- ed invero, a dispetto degli assunti di parte ricorrente, il Conte (laureato in Scienze della comunicazione) non risulta manifestamente sprovvisto di adeguati requisiti di esperienza (oltre che di competenza) nel campo delle comunicazioni, avendo conseguito, nell'anno 1997, all'esito della pubblicazione dei necessari articoli giornalistici, il titolo di giornalista pubblicista iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti, avendo svolto attività di formatore come esperto in marketing e comunicazione, nonché di consulente per l'organizzazione di eventi pubblici musicali;

Ritenuto, in conclusione, che:

- stante la ravvisata infondatezza delle censure con esso proposte, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe deve essere respinto;

- le spese di lite vanno poste a carico delle parte soccombente nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna Todaro Vincenzo Leonardo al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (oltre oneri accessori, se dovuti), da ripartirsi

nella egual misura di € 1.000,00, in favore, rispettivamente, della Regione Campania e di Conte Davide.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere

Olindo Di Popolo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Olindo Di Popolo

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO